



**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  
POLICLINICO "G. RODOLICO – SAN MARCO"**

Via Santa Sofia, 78 – 95123 Catania

**U.O.C. SETTORE ACQUISTI E LOGISTICA**

Il Direttore: Dott. Calogero Raffaele Addamo

Responsabile Servizio Rag. Francesco Viscuso

Funzionario Istruttore: Dott. Denise Grillo

Tel. 095 3781724 – Fax 095 3781727

E mail: [provveditorato@ao-ve.it](mailto:provveditorato@ao-ve.it)

Pec. [provveditorato@pec.policlinico.unict.it](mailto:provveditorato@pec.policlinico.unict.it)

**OGGETTO:** LETTERA CONTRATTO - gara telematica mediante la piattaforma di e-procurement Gestione Appalti & Contratti, per la fornitura a somministrazione continuata per cinque anni distinta in 4 lotti unici ed inscindibili di separatori cellulari e materiale di consumo per aferesi terapeutica, aferesi produttiva, fotoaferesi e raccolta cellule staminali in "SERVICE".

**GARA N° 7916932**

**LOTTO 2 – CIG 8480427DBC**

Spett.le Ditta

**KLINICOM S.R.L.**

[klinikom@pec.klinikom.it](mailto:klinikom@pec.klinikom.it)

**E P. C. All'Ing. Michele Gallo**

Servizio di ingegneria Clinica

A.O.U. Policlinico G. Rodolico - San Marco

[michele.gallo@ge.com](mailto:michele.gallo@ge.com)

“ “ “

**Al Dott. Sebastiano Costanzo**

Direttore U..O.C. di Immunoematologia e Medicina

Trasfusionale

[s.costanzo@ao-ve.it](mailto:s.costanzo@ao-ve.it)

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione del D.G. N°1828 del 11 Agosto 2022 è stata aggiudicata a codesta ditta la gara in oggetto specificata, relativamente **al lotto 2 – Plasmafiltrazione**, per l'importo quinquennale di **€.427.000,00** IVA esclusa;
- Che gli accertamenti di legge previsti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 hanno dato esito favorevole.
- che nei confronti della medesima l'aggiudicazione risulta efficace ai sensi dell'art 32, comma 7 del D.lgs n. 50/2016;
- Che nulla osta alla stipula del contratto.

Ciò premesso, si invita codesta spett.le ditta ad effettuare la consegna delle apparecchiature aggiudicate prendendo contatti con il **Dott. Sebastiano Costanzo** Direttore dell'U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale [REDACTED].

Per l'installazione ed il collaudo delle apparecchiature codesta spett.le ditta dovrà concordare la data con il Direttore del Centro di Oncologia ed Ematologia Sperimentale e l'Ing. **M. Gallo** del Servizio di Ingegneria Clinica [REDACTED].



TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appalto ha per oggetto: "la fornitura in somministrazione continuata per cinque anni di diagnostici, reagenti, calibratori, controlli, materiali d'uso ed attrezzature in "SERVICE", indicate nel capitolato speciale di gara e di cui alla Vs. offerta, occorrenti alle UU.OO. di questa AOU Policlinico G. Rodolico - San Marco, per un importo complessivo quinquennale di **€.427.000.00 oltre iva**"

La ditta assume l'obbligo di eseguire la fornitura in oggetto nel rispetto delle norme in materia di pubbliche forniture (D.Lgs. n. 50/2016), delle condizioni stabilite nel presente contratto, nell'offerta sopra richiamata ed infine sulle disposizioni del Codice Civile e di tutte le altre normative di riferimento vigenti applicabili.

La ditta dovrà produrre insieme al presente contratto firmato per accettazione anche la garanzia definitiva prevista ai sensi e per gli effetti dell'art.103 del D.Lgs 50/2016, sotto forma di fidejussione bancaria o di altri Istituti o intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art.106 del d.Lgs n.385/1993.

Detta garanzia, nella misura del 10% dell'importo aggiudicato al netto di IVA, dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art.1957 comma 2, del codice civile, nonché, l'operativa della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda. La garanzia deve avere validità per tutta la durata del contratto.

#### ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto è stabilito in 5 anni a decorrere dalla data d'invio del presente contratto fino alla **scadenza del 31/01/2028**. Prima della scadenza del contratto, l'azienda potrà chiedere il protrarsi della fornitura, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un periodo strettamente necessario, per l'individuazione del nuovo contraente. La ditta aggiudicataria resta impegnata a continuare l'esecuzione con le stesse modalità e condizioni stabilite dalle presenti norme di gara o a condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

**Se prima della scadenza contrattuale l'Azienda dovesse effettuare commesse d'ordine per un importo superiore a quello aggiudicato per i cinque anni, al fornitore saranno riconosciute le sole quote per i consumabili ed il canone di assistenza tecnica, non avendo più la ditta fornitrice il diritto al pagamento del canone di ammortamento (noleggjo) delle apparecchiature fornite.**

#### ART. 3 - CONSEGNA

La consegna della merce, come specificato nei documenti di gara, dovrà essere effettuata entro 7 giorni ovvero entro 48 ore nei casi d'urgenza dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura che sarà trasmesso tramite pec, presso i servizi richiedenti ed assumendo a proprio carico le spese di ogni natura (imballo a norma di legge per ciascun tipo di merce - trasporto - facchinaggio - sdoganamento - assicurazione etc) e presentare, a corredo, la documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti.

La fornitura dovrà essere eseguita sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nei documenti di gara: nel capitolato tecnico di fornitura nel disciplinare e nel bando di gara.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale dovrà, pertanto, assumere tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa subisca avarie durante il trasporto.

Sarà rifiutata la merce che, a causa delle avarie subite durante il trasporto sarà ritenuta non utilizzabile, a giudizio insindacabile dell'Azienda.

La quantità dei prodotti consegnati è esclusivamente quella accertata presso i magazzini economici o farmaceutici delle Aziende.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere sulla qualità dei prodotti all'atto dell'utilizzo da parte di ciascuna Azienda.



#### ART. 4 - OBBLIGHI

La fornitura dovrà essere eseguita così come analiticamente descritta negli atti di gara, ed in particolare nel Capitolato tecnico, nonché come espressamente dichiarato nell'offerta presentata dalla ditta.

Sono a carico della ditta dichiarata aggiudicataria:

- Le spese di trasporto, imballo, scarico, facchinaggio, trasporto in loco, installazione, allacciamento e collegamento elettrico a norma ove previsto;
- Collaudo dei sistemi di attrezzature;
- Garanzia, comprensiva di assistenza tecnica full risk, per cinque anni dalla data di effettuazione del collaudo. La garanzia full risk deve prevedere anche la manutenzione preventiva come previsto dal protocollo di casa madre e comunque almeno una volta l'anno incluse le verifiche di sicurezza elettrica;
- Addestramento del personale individuato all'utilizzo delle apparecchiature e contestuale rilascio di attestato di avvenuta formazione ed informazione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- Interventi di manutenzione entro le 24 ore lavorative dalla relativa richiesta che sarà trasmessa via fax dal Responsabile dell'U.O. interessata;
- Il rispetto delle norme antinfortunistiche e la messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori della ditta per gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto;
- Smaltimento dei materiali di risulta che dovrà avvenire in discariche autorizzate. Al termine dell'installazione i locali dovranno infatti risultare liberi da ogni materiale di risulta o di imballaggio;
- Ogni altra spesa necessaria ed accessoria inerente la fornitura di che trattasi;
- Le spese di pubblicazione della gara.

Codesta ditta dovrà, altresì, assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i. In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. si procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.3 della citata legge 136/10 e s.m.i.

Codesta ditta ha l'obbligo di comunicare a questa Azienda, tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il pagamento relativo al presente contratto verrà effettuato sui predetti conti correnti bancari o postali.

#### ART. 5 - CONTESTAZIONI E PENALITÀ

L'Azienda ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce ritenuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. L'Azienda, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, conterà mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate, assegnando un termine di 15 giorni, per la presentazione di controdeduzioni o memorie scritte; in mancanza di riscontro, o in caso di insufficienti controdeduzioni, trascorso tale termine si provvederà all'applicazione della penale.

#### ART. 6 - PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI

L'Azienda, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il seguente sistema sanzionatorio:

- Nel caso di ritardo nella consegna o nella sostituzione della fornitura contestata, sarà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all'inadempienza fino al giorno di regolare consegna o sostituzione.



- Nel caso di mancato espletamento della manutenzione preventiva o ritardo nell'espletamento dell'intervento sarà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo all'inadempienza fino al giorno di regolare intervento.
- Nel caso di mancato espletamento della manutenzione correttiva in seguito a chiamata o intervento non tempestivo sarà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo al mancato intervento richiesto fino al giorno di risoluzione del guasto incluso.
- Nel caso di mancata sostituzione delle parti di ricambio o tardiva sostituzione delle medesime sarà applicata una penale giornaliera dell'1‰ (uno per mille) dell'importo aggiudicato, da conteggiare con decorrenza dal giorno successivo al termine di 15 giorni della richiesta di sostituzione fino al giorno di completo e corretto adempimento della prestazione.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta di pari importo sulla prima fattura utile messa in pagamento, oppure, se l'importo di tale fattura non risulti sufficiente o non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla cauzione prestata.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali, quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore.

E' fatta comunque salva la facoltà per l'Azienda, quando l'importo complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo della fornitura, di risolvere il contratto addebitando nel qual caso alla Ditta il maggior onere conseguente all'acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.

#### ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata e senza aver prima intimato o costituito in mora e senza pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta, salvo sempre il diritto dell'Azienda alla refusione dei danni di qualsiasi genere derivante dalla cessazione in tronco del contratto di fornitura, nei seguenti casi:

- a. a qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti previsti dalla legge per la partecipazione alla gara;
- b. mancata presentazione entro i termini della eventuale documentazione richiesta per la stipula del contratto;
- c. in applicazione della normativa vigente antimafia;
- d. fornitura non corrispondente a quanto offerto in sede di gara;
- e. per tentativo di frode;
- f. nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna;
- g. quando la ditta non provveda alla sostituzione parziale o totale di quanto consegnato, e contestato dall'Azienda;
- h. in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- i. cessione o sub-appalto non autorizzato dall'Azienda;
- j. quando la ditta non provveda alla riparazione o sostituzione del prodotto non conforme o difettoso;
- k. qualora la ditta violi, direttamente e/o per il tramite dei propri collaboratori, gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dall'Azienda e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda medesima;
- l. al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 comma 3 del D.P.R. n. 252/98, come sostituito dall'art.



92 comma 4 del D.Lgs n. 159/2011;

- m. nei casi in cui si dovessero verificare durante la vigenza contrattuale le ipotesi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- n. in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.L.gs 50/2016;
- o. Il contratto sarà, altresì, risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell'art. 2 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto per fatto della ditta, l'Azienda riconoscerà a quest'ultimo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura consegnata e accettata.

La ditta dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla inadempienza della ditta stessa. Rimane ferma la facoltà dell'Azienda di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale l'Azienda ha il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno della ditta. L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, ed ove ciò non risulti sufficiente, da eventuali crediti della ditta senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni della ditta. Nel caso di minori spese, nulla compete alla ditta inadempiente.

Nessun indennizzo è dovuto alla ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'originario fornitore l'Azienda si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

L'Azienda può, inoltre, risolvere il contratto d'appalto in qualsiasi momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del Codice Civile.

#### ART. 8 – RECESSO

L'Azienda può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

#### ART. 9 - FATTURAZIONE, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere la fatturazione elettronica che dovrà indicare anche la delibera di aggiudicazione, il CIG, il numero e il DDT. Il pagamento della fatture verrà eseguito entro 60 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa la regolarità degli accertamenti amministrativi e previo collaudo positivo.

#### ART. 10 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni previste nel Disciplinare di fornitura, nel Capitolato tecnico, nelle normative in materia di appalti pubblici e nelle norme del codice civile sui contratti.

#### ART.11 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia inerente il contratto, competente è il Foro di Catania.



## ART. 12 - REGISTRAZIONE

Eventuali spese di registrazione del presente contratto sono a carico della Ditta.

\*\*\*\*\*

Si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente contratto:

a) la Deliberazione del D.G. N° 1828 del 11 agosto 2022; b) il Disciplinare di gara; c) il Capitolato tecnico; d) il DGUE; e) la Dichiarazione del Protocollo di legalità; f) il Patto d'integrità; g) l'offerta economica su Piattaforma Appalti e Contratti.

**Letto, confermato e sottoscritto**

Per l'A.O.U. Policlinico "G. Rodolico – San Marco"

**IL DIRETTORE DEL SETTORE  
ACQUISTI E LOGISTICA  
Dr. Calogero RAFFAELE ADDAMO**

Per la ditta

***Il legale rappresentante***

---